



COMUNE DI SPARONE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Municipale n.1 - 10080 SPARONE

Tel 0124.80.88.04

Fax 0124.80.89.42

www.comune.sparone.to.it

segreteria@comune.sparone.to.it

segreteria.comunesparone.to@pec.it

ORDINANZA

n. 14/2019 Reg. Ord.

IL SINDACO

VISTA la nota della Città Metropolitana di Torino – Dipartimento territorio edilizia e viabilità Direzione Coordinamento viabilità – Viabilità 1 – al ns prot. n.4250 del 05/09/2019, di richiesta emissione di ordinanza nei confronti dei proprietari frontisti di strade sul territorio comunale per l'adozione degli opportuni interventi di controllo, messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti le strade, ex provinciali, atti ad eliminare le condizioni di pericolo dovute alla presenza di vegetazione instabile;

RILEVATO che, periodicamente, nel corso degli anni l'Amministrazione Comunale ha emesso ordinanze per il taglio e la manutenzione di piantagioni e siepi lungo le strade comunali; che in occasione degli ultimi eventi atmosferici, sono cadute in prossimità delle strade pubbliche numerose piante anche di alto fusto;

CONSIDERATO che l'obiettivo delle suddette ordinanze è quello di tenere in ordine e pulite tutte le strade comunali, ex provinciali, vicinali e di uso pubblico per prevenire pericoli di incolumità alle persone ed alle cose;

VISTO il d. lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) ed in particolare gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31;

ATTESO che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

VISTO l'art.892 e successivi del Codice Civile;

RITENUTO necessario disporre affinché vengano tagliate, a cura degli stessi proprietari, le piante vicine al piano viabile su tutto il territorio comunale;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento, in forza dell'art.54 comma 2 d.lgs. 267/2000, trattandosi di atto finalizzato alla prevenzione ed eliminazione di pericolo alla pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.54 comma 2 prefato, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, potendosi valere, per l'esecuzione dei relativi ordini, ove occorra, dell'assistenza della forza pubblica;

RITENUTO dovere adottare, *ut supra*, in via immediata ed urgente, misure contingibili a tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonché dell'ambiente;

RITENUTO, peraltro in conformità di consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di attività vincolata derivante dalla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per cui non può ravvisarsi alcuno spazio utile per un'eventuale cooperazione da parte del soggetto inciso, non sia necessario, né possibile, il preavviso circa l'avvio del procedimento di cui all'art.7 L. 241/1990, fermo restando, comunque, che la proprietà è stata notiziata delle circostanze;

VISTI la L. 241/1990, lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le strade comunali, ex provinciali, vicinali e di uso pubblico site sul territorio del Comune di Sparone di provvedere alle seguenti operazioni entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente ordinanza a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi ad una distanza inferiore ad un metro dal confine stradale o che comunque provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
- Rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi causa;
- Effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
- Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi tipo di danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità della strada confinante con i propri fondi;
- Procedere, se necessario, all'abbattimento delle proprie piante, affinché le stesse non costituiscano pericolo e per la salvaguardia della pubblica incolumità.

AVVERTE

- che il materiale di risulta dal taglio delle piante dovrà essere smaltito a cura dei proprietari e non dovrà essere abbandonato lungo il ciglio strada e/o nella cunetta;
- **che in caso di inottemperanza il Comune procederà direttamente ai sensi di legge, facendo eseguire i lavori ordinati, addebitando ogni spesa, nessuna esclusa od eccettuata, ai proprietari, oltre alle sanzioni previste dal d. lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;**
- che l'inosservanza della presente ordinanza comporta la responsabilità diretta del trasgressore per qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato rispetto delle prescrizioni;
- che gli organi di cui all'art.12 del C.d.S., gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare il presente provvedimento;

DISPONE INOLTRE

- la pubblicazione dell'ordinanza ai sensi della legge n. 69/2009;
- la trasmissione in copia presso l'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione Montana Gran Paradiso ed alla Città Metropolitana – Area Lavori Pubblici.

RENDE NOTO

1. Contro l'ordinanza sono esperibili le seguenti impugnazioni, con termini decorrenti dalla comunicazione:

- a) Ricorso in via gerarchica al Prefetto - UTG di Torino, nel termine di giorni trenta;
 - b) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte nel termine di giorni sessanta;
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi.
2. Ai sensi dell'art.7 comma d.lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che:
- a) le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000 a tutela della incolumità pubblica;

b) le modalità di trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono nella gestione dei dati finalizzata all'esecuzione del provvedimento a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi della normativa vigente;

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, le autorità pubbliche cui è demandata la sorveglianza in ordine all'esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati come esecutori in sostituzione dell'interessato;
- i soggetti proprietari e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90.

3. autorità competente : Comune di Sparone , con sede in Sparone Piazza Municipale 1, te. 0124/808804, fax 0124/808942

4. Ufficio in cui prendere visione degli atti : Segreteria Comunale

Dalla Residenza Comunale di Sparone, lì 22 NOV 2019

Il Sindaco
Maria Laura NUGAI

